



# REGIONE PUGLIA

## **CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE REGOLANTE IL RAPPORTO CON IL DIRETTORE GENERALE DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DI PUGLIA E BASILICATA (I.Z.S.P.B.).**

Premesso che i Presidenti della Regione Puglia e della Regione Basilicata con decreto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 106/2012 nonché dell'art. 12 della Legge Regionale della Puglia n. 31/2014 e dell'omologa Legge Regionale della Basilicata n. 28/2014, hanno nominato Direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico di Puglia e Basilicata (IZSPB) il dott. \_\_\_\_\_, il quale con la stipulazione e sottoscrizione del presente contratto esprime formale accettazione;

Visti il D.Lgs. n. 270/1993 ed il D.Lgs. n. 106/2012 in materia di Istituti Zooprofilattici Sperimentali, nonché la Legge Regionale della Puglia n. 31/2014 e l'omologa Legge Regionale della Basilicata n. 28/2014 recanti disciplina dell'Istituto Zooprofilattico di Puglia e Basilicata (IZSPB);

Tenuto conto che il dott. \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_ ha prodotto formale autocertificazione attestante:

- di non rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 3, comma 11, del D.Lgs. n. 502/1992;
- di non rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 235/2012;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconfiribilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013 e dall'ulteriore normativa vigente in materia;
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 6 del D.L. n. 90/2014 convertito con L. n. 114/2014 che contempla il "divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza".

Tutto ciò premesso:

Tra

il dott. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, il quale interviene ed agisce in rappresentanza della Regione Puglia (C.F. 80017210727) nella sua qualità di Presidente *pro-tempore* della Giunta Regionale, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in Bari, Lungomare Nazario Sauro n. 33

e

il dott. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, nominato Direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata (I.Z.S.P.B.) con Decreto dei Presidenti della Regione Puglia e della Regione Basilicata n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Si conviene e si stipula quanto segue:

### **ART. 1 (OGGETTO)**

1. La Regione Puglia, di concerto con la Regione Basilicata, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 106/2012

nonché dell'art. 12 della Legge Regionale della Puglia n. 31/2014 e dell'omologa Legge Regionale della Basilicata n. 28/2014, conferisce l'incarico di Direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata al dott. \_\_\_\_\_.

**ART. 2**  
**(NATURA DELL'INCARICO)**

1. Il dott. \_\_\_\_\_ si impegna ad esercitare, a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'I.Z.S.P.B., le funzioni stabilite dal D.Lgs. 106/2012 e dalle leggi regionali della Puglia e della Basilicata vigenti in materia, nonché ogni altra funzione connessa all'attività di gestione disciplinata da norme di legge e di regolamento o da atti di programmazione regionale della Puglia e della Basilicata.

**ART. 3**  
**(RESPONSABILITÀ)**

1. Il dott. \_\_\_\_\_ si impegna a rispettare le disposizioni normative e gli atti programmatori sia nazionali che regionali della Puglia e della Basilicata, nonché a dare attuazione agli indirizzi generali definiti dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto sulla base della suddetta programmazione regionale.
2. Il dott. \_\_\_\_\_, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla Legge n. 241/1990, è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio.
3. Il dott. \_\_\_\_\_ è tenuto a garantire la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa.

**ART. 4**  
**(OBIETTIVI)**

1. Il dott. \_\_\_\_\_ è tenuto al rispetto degli obiettivi di mandato individuati con il decreto inter-presidenziale di nomina nonché degli obiettivi gestionali annuali fissati dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto ai sensi dell'art. 9, co. 2 della Legge Regionale della Puglia n. 31/2014 e dell'omologa Legge Regionale della Basilicata n. 28/2014.

**ART. 5**  
**(VALUTAZIONE DI METÀ MANDATO)**

1. Il Direttore generale è sottoposto alla valutazione di metà mandato, finalizzata alla conferma o meno dello stesso incarico fino alla sua naturale scadenza, ai sensi del combinato disposto dell'art. 12, co. 6 della Legge Regionale della Puglia n. 31/2014 e dell'omologa Legge Regionale della Basilicata n. 28/2014 e dell'art. 3-bis, comma 6 del D.Lgs. 502/1992 s.m.i.
2. La predetta valutazione viene effettuata dal Presidente della Regione Puglia d'intesa con il Presidente della Regione Basilicata, acquisita la valutazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto sul grado di raggiungimento degli obiettivi di mandato del Direttore generale, nonché sulla base di eventuali relazioni degli Uffici o Servizi competenti in materia delle Regioni Puglia e Basilicata.

**ART. 6**  
**(COMPENSO)**

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto l'Istituto corrisponde, a carico del proprio bilancio, al Direttore generale – nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 1, comma 5 del D.P.C.M. 502/1995, nonché con le eventuali decurtazioni previste dalla normativa vigente – un compenso annuo onnicomprensivo pari ad € \_\_\_\_\_ al lordo di oneri e ritenute di legge, in applicazione degli atti regionali in materia di trattamento economico dei Direttori generali delle Aziende ed Enti del SSR della Puglia.
2. Il predetto trattamento economico è onnicomprensivo, includendo anche le spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'Istituto, ed è corrisposto in 12 (dodici) quote mensili posticipate di identico ammontare.

3. Spetta altresì al Direttore generale, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti generali dello Stato di livello C, il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio sostenute per lo svolgimento di attività inerenti le proprie funzioni: in tal caso, l'Istituto provvede alla liquidazione delle relative spettanze sulla base delle spese effettivamente sostenute ed opportunamente documentate.
4. Il trattamento economico di cui al comma 1 del presente articolo è integrato – ai sensi del combinato disposto dell'art. 12, co. 7 della Legge Regionale della Puglia n. 31/2014 e dell'omologa Legge Regionale della Basilicata n. 28/2014 e dell'art. 1, co. 5 e 5-bis del D.P.C.M. n. 502/1995 – di un'ulteriore quota, fino al 20 (venti) per cento dello stesso, da corrispondersi previa positiva valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto del grado di realizzazione degli obiettivi gestionali annuali di cui all'art. 4, co. 1 del presente contratto.

#### **ART. 7** **(DURATA)**

1. L'incarico ha durata di anni cinque, salvo quanto previsto dal successivo art. 8, a decorrere dalla data dell'insediamento ed è rinnovabile per una sola volta.
2. In caso di rinuncia anticipata all'incarico, è fatto obbligo al dott. \_\_\_\_\_ di darne preavviso almeno 60 giorni prima, a mezzo raccomandata, ai Presidenti della Giunta Regionale della Puglia e della Basilicata.

#### **ART. 8** **(DECADENZA E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO)**

1. Nel caso in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo nonché nel caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale della Puglia n. 31/2014 e dell'omologa Legge Regionale della Basilicata n. 28/2014, i Presidenti delle Regioni Puglia e Basilicata di concerto – previa contestazione formale dell'addebito all'interessato ai sensi della L. 241/1990 – risolvono il presente contratto dichiarando la decadenza del Direttore generale e provvedono alla sostituzione del medesimo Direttore.
2. In caso di scioglimento del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 106/2012, il provvedimento di scioglimento determina la contestuale decadenza del Direttore generale.
3. L'esito negativo della valutazione di metà mandato di cui all'art. 5 del presente contratto, determinando l'impossibilità di procedere alla conferma dell'incarico del Direttore generale, comporta la risoluzione del presente contratto e la conseguente decadenza dello stesso Direttore, secondo le procedure di cui al precedente comma 1.
4. In tutti i casi di cessazione dell'incarico per qualsiasi motivo (compresi la decadenza, la revoca, la risoluzione del contratto e le dimissioni) previsti dalla normativa vigente, nulla è dovuto al Direttore generale a titolo di risarcimento e/o indennità di recesso e/o cessazione.
5. La condanna con sentenza anche non passata in giudicato del Direttore generale per i reati di concussione, corruzione, malversazione, falso in atto pubblico e truffa, nonché la condanna con sentenza anche non passata in giudicato per reati commessi con dolo o colpa grave e connessi all'esercizio delle funzioni di Direttore generale, comporta la risoluzione di diritto del contratto senza contestazione e/o preavviso.
6. Il rinvio a giudizio per i reati di cui al precedente comma 5 nonché per altri reati commessi anche al di fuori dell'esercizio delle funzioni di Direttore generale, potrà essere valutato ai fini di quanto stabilito dai commi 1 e 3 del presente articolo.
7. Nei casi di assenza o impedimento del Direttore generale che si protragga oltre sei mesi, i Presidenti delle Regioni Puglia e Basilicata di concerto – previa contestazione formale dell'addebito all'interessato ai sensi della L. 241/1990 – risolvono il presente contratto dichiarando la decadenza del Direttore generale e provvedono alla sostituzione del medesimo Direttore.

**ART. 9**  
**(TUTELA LEGALE)**

1. In sede di procedimento penale nei confronti del Direttore generale per fatti direttamente connessi all'esercizio delle proprie funzioni, l'Istituto assume a proprio carico – a condizione che non sussista conflitto d'interessi – ogni onere di difesa per tutti i gradi di giudizio.
2. In caso di condanna del Direttore generale con sentenza passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'Istituto ripete tutti gli oneri sostenuti per la difesa del Direttore generale in ogni grado di giudizio.

**ART. 10**  
**(NORMA FINALE E DI RINVIO)**

1. Per quanto non previsto dal presente contratto e non disciplinato dai Decreti legislativi n. 270/1993 e n. 106/2012 e dalla normativa regionale della Puglia e della Basilicata vigente in materia, si applicano le norme del Libro quinto, Titolo terzo, del Codice civile.
2. Il presente contratto recepirà automaticamente le disposizioni normative statali o regionali che dovessero successivamente intervenire a modificare la disciplina della materia, anche in caso di variazione del compenso pattuito.

**ART. 11**  
**(REGISTRAZIONE)**

1. Il presente contratto, redatto in carta semplice, sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
2. Le spese di registrazione saranno a carico del Direttore generale dell'Istituto.

Bari, li .....

**IL PRESIDENTE DELLA  
GIUNTA REGIONALE**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**APPROVAZIONE ESPRESSA**

Il sottoscritto dott. \_\_\_\_\_, preso atto dei contenuti contrattuali sopra indicati, li approva espressamente ed in particolare, ai sensi e per effetto dell'art. 1341, co. 2 del Codice Civile, le clausole contrattuali di cui agli artt. 3 ("Responsabilità"), 4 ("Obiettivi"), 6 ("Compenso"), 7 ("Durata"), 8 ("Decadenza e risoluzione del rapporto") e 10 ("Norma finale e di rinvio").

Bari, li.....

Il Direttore Generale

## TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto dott. \_\_\_\_\_, preso atto dell'informativa ricevuta ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003 – "Codice privacy", autorizza la Regione Puglia al trattamento dei dati personali per le finalità correlate al presente contratto.

Bari, lì.....

Il Direttore Generale

---